



Scheda informativa 2017

Date:

1° febbraio 2017

Rimborso dei medicinali nel singolo caso

Miglioramento della situazione per i pazienti

Da una valutazione degli articoli 71 a e 71 b dell'ordinanza sull'assicurazione malattie (OAMal) concernente l'assunzione dei costi nel singolo caso, entrati in vigore il 1° marzo 2011, era emerso che rimane necessario e anche possibile migliorare la situazione dei pazienti che spesso sono colpiti da malattie rare.

Pertanto il Consiglio federale ha adeguato le disposizioni per l'assunzione dei costi di medicinali nel singolo caso, disciplinata d'ora in poi negli articoli 71 a - 71 d OAMal. La seguente tabella presenta una panoramica dei più importanti miglioramenti rispetto al disciplinamento anteriore.

| Disciplinamento a partire dal 1° marzo 2017 | Disciplinamento prima del 1° marzo 2017 |
|---|---|
| L'obbligo del titolare dell'omologazione di partecipare alla formazione dei prezzi è disciplinato con maggiore chiarezza. | L'obbligo del titolare dell'omologazione di partecipare alla formazione dei prezzi non era disciplinato con chiarezza. Alcuni titolari si rifiutavano di collaborare. |
| Per i medicinali iscritti nell'elenco delle specialità (ES), il prezzo fissato dall'assicuratore deve essere inferiore al prezzo dell'ES. | Per i medicinali iscritti nell'ES il prezzo fissato dall'assicuratore poteva corrispondere al prezzo dell'ES. |
| Per i medicinali importati dall'estero, nella scelta del Paese da cui importare il medicamento, il fornitore di prestazioni presta attenzione ai costi. | L'attenzione ai costi per le importazioni non era disciplinata in alcun modo. |
| Entro due settimane l'assicuratore decide in merito al rimborso dei costi. | Nessun disciplinamento corrispondente, con procedure per il rimborso dei costi in parte farraginose. |
| Disciplinamento della parte propria alla distribuzione da indennizzare per i fornitori di prestazioni che dispensano un determinato medicamento. | Nessun disciplinamento corrispondente, per cui i fornitori di prestazioni a determinate condizioni erano indennizzati in modo insufficiente. |

Per ulteriori informazioni:

Ufficio federale della sanità pubblica, Divisione comunicazione e campagne, Sezione comunicazione, media@bag.admin.ch www.bag.admin.ch

La presente pubblicazione è disponibile anche in tedesco e in francese.

1° febbraio 2017